



SERVIZIO OPERE STRATEGICHE, MOBILITA', INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

Determinazione Del Dirigente

Oggetto: Servizio di gestione e custodia dei parcheggi nelle aree di sosta a pagamento e Proroga concessione alla Parkar srl p.iva 02448800926

Il Dirigente

premesse che

con contratto rep. n.87816 del 1 aprile 2010 è stata affidata in concessione al CTM Service S.r.l., successivamente divenuta Parkar s.r.l., la gestione dei parcheggi in superficie e in struttura presenti nella città di Cagliari per il periodo di cinque anni con decorrenza 1 aprile 2010.

con det. n° 9197 del 08.09.2010 l'Amministrazione ha preso atto della variazione della ragione sociale da CTM Service srl a Parkar srl, con sede in Cagliari, Viale Trieste n° 159/3, P.IVA 02448800926, rilevando in citato contratto in essere;

con deliberazione G.C. n. 99 del 27/06/2013, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2 del capitolato allegato al citato contratto rep. n.87816, affidando alla Società Parkar s.r.l. la gestione dei due nuovi parcheggi in struttura realizzati nel Parco della Musica, approvando contestualmente il Piano operativo per la gestione della sosta, da attuare contemporaneamente alla messa in esercizio delle autorimesse interrato, che comprende il piano finanziario per la gestione delle stesse, proposto dalla stessa Parkar s.r.l.;

Con contratto rep. 88206 del 20 marzo 2014 è stata affidata alla medesima società Parkar S.r.l. la concessione del servizio di gestione dei parcheggi nelle aree di sosta a pagamento allestite nella città di Cagliari con l'integrazione delle due autorimesse interrato nel Parco della Musica. Il citato contratto prevede il rinnovo della concessione sino al 31.3. 2019

con contratto rep.88669 del 20.3.2019 si procedeva a modificare alcune condizioni al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio economico finanziario del rapporto contrattuale e pertanto il termine di scadenza previsto al 31.3.2019 viene prorogato al 31.7.2019

la Società Parkar S.r.l.:

è controllata al 100% da CTM S.p.A., il cui capitale sociale è detenuto per il 25% dalla Città Metropolitana di Cagliari, per il 67,5% dal Comune di Cagliari e per il 7,5% è detenuto dal Comune di Quartu Sant'Elena e, conseguentemente, si tratta di società a totale partecipazione pubblica;

ad oggi svolge la propria attività unicamente in favore del Comune di Cagliari e, pertanto, il relativo fatturato è conseguente alla gestione dei soli servizi affidati dall'Ente;

Preso atto che:

la gestione della sosta a pagamento rientra tra le finalità istituzionali dell'ente, trattandosi di un servizio pubblico locale;

in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli enti pubblici scelgono se espletare la prestazione dei servizi d'interesse economico generale direttamente o tramite terzi e che, in quest'ultimo caso, individuino diverse possibili forme di esternalizzazione, ivi compreso l'affidamento a società partecipate dall'ente pubblico medesimo;

l'art.192 del D.Lgs 50/2016 prevede che " Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche "

nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Cagliari (DUP) relativo al triennio 2023-2024-2025, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 10/01/2023 e nella successiva Nota di Aggiornamento approvata unitamente al Bilancio di previsione per il medesimo triennio 2023-2024-2025 è previsto quale obiettivo strategico dell'Ente la realizzazione di un nuovo modello di gestione dei parcheggi avvalendosi della fattispecie giuridica del "in house providing" al fine di consentire all'Ente di esercitare un controllo ed un'ingerenza sul servizio ben più penetrante rispetto a quella praticabile su un soggetto terzo e, con ciò:

contribuendo a strutturare una rinnovata governance unitaria che enfatizzi le sinergie tra il sistema del trasporto pubblico locale e gli altri servizi ausiliari nell'ambito della mobilità;

valorizzando l'utilizzo di forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio aventi efficacia ed esperienza nel territorio di riferimento.

Dato atto che

L'articolo 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P. (Testo unico società a partecipazione pubblica) prevedono che, fermo restando la necessità del perseguimento di finalità istituzionali, la scelta di costituire una società pubblica o l'acquisto di una partecipazione, sia diretta che indiretta, in società già costituite, sia motivata con riferimento ai seguenti aspetti:

1. convenienza economica e sostenibilità finanziaria;
2. convenienza rispetto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio;
3. compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato

con deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 26 giugno 2020 è stato stabilito di dare mandato, alla dirigente del Servizio Programmazione e Controlli, Peg e Performance di verificare la ricorrenza dei presupposti per l'affidamento in house del servizio di gestione della sosta a pagamento nei confronti della Società Parkar S.r.l., anche attraverso l'acquisto di una partecipazione societaria diretta nella società medesima;

con determinazione n.8252 del 30.11.2021 parzialmente rettificata con determinazione n. 9340 del 29.12.2021 si è provveduto ad affidare alla società Delfino & Partners spa P. IVA 01469790990 la redazione della relazione ex art. 34 comma 20 D.L.179/2012 avente ad oggetto la verifica della congruità e la convenienza economica dell'affidamento in house da parte del Comune di Cagliari del servizio di gestione della sosta a pagamento nei confronti della Società Parkar S.r.l. ;

nel corso degli incontri intercorsi con i professionisti incaricati è emersa la necessità di espletare delle attività propedeutiche alla relazione ex art. 34 del T.U.S.P. che si sostanziano nella redazione di apposita relazione avente ad oggetto l'analisi della sostenibilità e convenienza economica dell'affidamento in house tenendo conto dei progetti di sviluppo del servizio stesso in corso e con particolare riguardo alle necessarie modifiche che dovranno essere apportate alla struttura della società per il rispetto dei requisiti dell'affidamento in house";

il servizio ha predisposto una proposta di contratto di servizio che tiene conto delle esigenze di disporre di un controllo strategico finalizzato ad una migliore gestione ed organicità dei servizi integrati di mobilità. Tale necessità è naturale conseguenza per l'attuazione delle tattiche operative a supporto delle strategie di sviluppo della mobilità indicate anche nel PUMS della città di Cagliari, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 112 del 4.8.2021.

preso atto che

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 21.12.2023 è stato approvato, ai sensi degli articoli 3-4-5-7- 8 del D.Lgs n. 175 del 19/08/2016, l'acquisto di una partecipazione diretta nella società Parkar S.r.l. nella misura del 58,33% e, pertanto, il Comune di Cagliari diverrà socio della società Parkar S.r.l., direttamente, nella misura diretta del 58,33% e, indirettamente (per il tramite della società CTM. S.p.a. che ne deterrà la quota residuale del 41,67%) nella misura del 28,12% (pari al 67,50% di 41,67%), assicurandosi, così, una maggioranza dell'86,45%, quindi superiore a quella necessaria ad assumere le decisioni nell'Assemblea straordinaria;

tenuto conto che, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, del succitato articolo 5 del T.U.S.P., l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto della partecipazione societaria deve:

dare conto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

essere inviato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che esercita i propri poteri, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287 del 10/10/1990, agendo in giudizio avverso gli atti amministrativi generali, i regolamenti e avverso qualsiasi provvedimento adottato da amministrazioni pubbliche che ritenga lesivo delle norme a tutela della concorrenza. L'Autorità emette, entro sessanta giorni, un parere motivato

essere inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti che delibera, entro sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto al rispetto degli oneri di motivazione analitica come previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nonché in relazione al disposto degli articoli 4, 7 e 8 del T.U.S.P, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

vista la deliberazione n.58/2024/PASP della Corte dei Conti che ha dichiarato il non luogo a procedere poiché ha assimilato l'attività sottoposta a giudizio a quelle operazioni straordinarie escluse dall'ambito di applicazione del citato art. 5 poiché il Comune che incrementa la propria partecipazione ha, come più volte ribadito, già lo status di socio, seppure attraverso una partecipazione indiretta.

dato atto del decorso del termine di legge per l'acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che pertanto si ritiene acquisito per silenzio assenso;

preso atto che

la procedura di acquisizione in house è stata condizionata, nei tempi di realizzazione delle ultime fasi, dalle dimissioni del sindaco in carica e dallo scioglimento del Consiglio Comunale avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n.9/1del 19 aprile 2024;

ad esito delle consultazioni elettorali dello scorso 8 e 9 giugno la proclamazione del sindaco è avvenuta in data 17 giugno;

nelle more dell'espletamento della procedura di cui sopra, al fine di garantire la continuazione del servizio ed impedire l'interruzione di un servizio di pubblica utilità, il servizio di gestione e custodia

dei parcheggi agli stessi patti e condizioni fissati con contratto rep.88669 del 20.3.2019 è stato prorogato fino al 30.6.2024 ultima determinazione n.8929 del 29.12.2023;

la predisposizione degli ulteriori provvedimenti previsti per la conclusione dell'acquisizione in house, nell'attesa che si completi l'insediamento della nuova amministrazione comunale, richiedono la necessità di disporre una proroga dell'affidamento alla Parkar srl fino al 31.12.2024 o per il minor tempo necessario per la conclusione dell'iter per l'affidamento *in house* del servizio di gestione della sosta a pagamento nei confronti della Società Parkar S.r.l.;

preso atto che

la società Parkar srl all'uopo contattata per vie brevi, ha espresso con nota prot. 182880 del 27.6.2024 la propria disponibilità allo svolgimento del servizio attualmente in essere, per il periodo di sei mesi, alle stesse condizioni attualmente applicate e comunque limitatamente alla conclusione dell'iter per l'affidamento in house o all'espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000

D E T E R M I N A

1) di prorogare la concessione per il servizio di gestione e custodia dei parcheggi nelle aree di sosta a pagamento agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui ai contratti rep. n.87816 del 1 aprile 2010, rep. 88206 del 20 marzo 2014 e rep.88669 del 20.3.2019 alla Società Parkar srl, con sede in Cagliari, Viale Trieste n° 159/3, P.IVA 02448800926;

2) di dare atto che il periodo di proroga si intende decorrente dal 1 luglio 2024 al 31.12.2024 o comunque limitatamente al tempo necessario per la conclusione dell'iter per l'affidamento *in house* del servizio di gestione della sosta a pagamento nei confronti della Società Parkar S.r.l.;

3) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, e viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune ai fini della generale conoscenza.

attesta

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.

Operatore: daniele olla

Estensore:

SERVIZIO OPERE STRATEGICHE, MOBILITA',
INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

Il Dirigente
(Daniele Olla)